

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Agosto-Settembre 2012)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Reach, sostanze pericolose</i>
Riferimento	GUUE L252 del 19-9-2012 e L253 del 20-9-2012
Estremi	Regolamenti (UE) n. 835, 836, 847, 848/2012 della Commissione
Titolo	Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Contenuti	Con 4 differenti regolamenti (i citati n. 835, 836, 847 e 848 del 2012) le istituzioni UE hanno ritoccato il REACH, il sistema di controllo delle sostanze chimiche dell'UE introdotto dal regolamento 1907/2006/CE, apportando novità per quanto riguarda il piombo, il cadmio e il mercurio.
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Biomasse, filiere produttive</i>
Riferimento	GU n. 199 del 27-8-2012
Estremi	Decreto 9 agosto 2012 - Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo	Modificazioni al decreto 13 dicembre 2011, di adozione del bando per gli interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse.
Contenuti	<p>Il decreto modifica il decreto 13 dicembre 2011 (Bando Biomasse). Oltre all'individuazione della copertura degli oneri per le commissioni di accertamento sono state apportate delle modifiche all'allegato n. 5. In particolare le modifiche riguardano i criteri relativi a :</p> <ul style="list-style-type: none">- punteggi previsti per l'indice di copertura autonoma degli investimenti,- all'indice di copertura autonoma degli investimenti,- ai punteggi previsti per l'indice di copertura bancaria del fabbisogno finanziario complessivo- ai punteggi previsti per il grado di adeguatezza e di affidabilità del sistema di approvvigionamento delle biomasse,- al numero di imprese, appartenenti alla Filiera delle biomasse, incluse nel partenariato- ai punteggi previsti per l'indice di energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione al netto degli autoconsumi / energia contenuta nella biomassa in ingresso- ai punteggi previsti per il numero di interventi facoltativi di miglioramento

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	delle condizioni di salvaguardia ambientale e mitigazione dell'impatto paesaggistico.
Link	www.sviluppoeconomico.gov.it

Parole chiave	<i>Energia rinnovabile, risparmio energetico</i>
Riferimento	GU n. 199 del 27-8-2012
Estremi	Decreto 9 agosto 2012 - Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo	Modifiche al decreto 6 agosto 2010, di adozione del bando per l'agevolazione di programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia.
Contenuti	<p>Il decreto modifica i decreti 6 agosto 2010 (Investimenti industrializzazione, altri obiettivi e investimenti energetici).</p> <p>Le modifiche sono state apportate nell'ottica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semplificare le procedure e adeguare i bandi alle nuove norme in materia di certificazione; - rendere più agevoli e celeri le attività per l'erogazione delle agevolazioni e quelle relative all'istruttoria delle variazioni dei programmi; - ridefinire l'attività del Soggetto gestore in merito agli accertamenti finali sulla realizzazione dell'investimento; - disciplinare in maniera più puntuale i casi di revoca delle agevolazioni.
Link	www.sviluppoeconomico.gov.it

Parole chiave	<i>Cogenerazione, rifacimento</i>
Riferimento	GU n. 207 del 5-9-2012
Estremi	Decreto 8 agosto 2012: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo	Modifica della definizione di "rifacimento", per gli impianti di cogenerazione, contenuta nel decreto 5 settembre 2011
Contenuti	<p>La definizione di «rifacimento», contenuta all'art. 2 lettera b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, è integrata aggiungendo alla fine i seguenti periodi:</p> <p>“Quando una unità di produzione è costituita da una turbina a vapore, si considera «rifacimento» l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni che comporti l'installazione di una turbina a gas e di una caldaia e recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a monte della turbina a vapore, purché la turbina a gas abbia una potenza elettrica non inferiore alla potenza della preesistente turbina a vapore. Parimenti si considera rifacimento l'installazione di una turbina a vapore e di una caldaia a recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a valle della turbina a gas, purché la turbina a</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>vapore sia tale da intercettare almeno la totalità del carico termico espresso dalla turbina a gas e sia dismessa la preesistente caldaia a recupero. Nel caso in cui siano presenti più componenti delle tipologie turbina a vapore, turbina a gas e caldaia a recupero, quanto sopra descritto si ritiene riferito alla pluralità dei componenti.</p> <p>Quando una unità di produzione cogenerativa e' costituita da una pluralità di componenti della stessa tipologia operanti nell'ambito dello stesso stabilimento industriale, pur se installati in posizione delocalizzata rispetto al corpo centrale dell'unità dedicato alla produzione di energia elettrica, si considera «rifacimento» l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 su una unità di produzione in esercizio da almeno dodici anni, di sostituzione di uno o più componenti delle tipologie turbina a gas o turbina a vapore con componenti nuovi, a condizione che la potenza dei nuovi componenti sia pari o superiore al 45% della potenza dell'unità prima dell'intervento”.</p>
Link	www.sviluppoeconomico.gov.it

Parole chiave	<i>SISTRI</i>
Riferimento	GU n. 196 del 23-8-2012
Estremi	Decreto 25 maggio 2012, n. 141 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Titolo	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Contenuti	<p>Sono apportate le seguenti principali modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modifica all'art. 5: sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania - Modifica all'art. 6: gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblico di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. - Modifica all'art. 7: per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre. - Modifica all'art. 14: nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare. <p>Altre importanti modifiche riguardano gli articoli sulla "microraccolta (art. 18 e seguenti) e all'Allegato IA, il paragrafo: "Dispositivi aggiuntivi. Prospetto</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	relativo al numero dei dispositivi e relativo costo".
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Terre e rocce da scavo, rifiuti, sottoprodotti</i>
Riferimento	GU n.221 del 21-9-2012
Estremi	Dm 10 agosto 2012, n. 161
Titolo	Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo
Contenuti	<p>Il regolamento di cui al decreto 10 agosto 2012 disciplina l'utilizzazione dei materiali da scavo e stabilisce le condizioni qualitative da soddisfare affinché gli stessi possano essere gestiti come sottoprodotti, e non come rifiuti. Questo testo normativo nasce per migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire la produzione di rifiuti, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche.</p> <p>In ottemperanza all'articolo 184 bis del testo unico ambientale deve considerarsi "sottoprodotto", il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:</p> <p>a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;</p> <p>b) il materiale da scavo e' utilizzato, in conformità al Piano di utilizzo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; <p>c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;</p> <p>d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Limiti di esposizione, agenti chimici, salute dei lavoratori</i>
Riferimento	GU n. 208 del 6-9-2012
Estremi	Decreto interministeriale del 6 agosto 2012 – Min. del Lavoro e delle Politiche sociali e Min. della Salute

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Titolo	Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.
Contenuti	Con il Decreto Interministeriale 6 agosto 2012 viene definito il nuovo elenco dei valori limite di esposizione professionale. Il Decreto, in attuazione di una direttiva comunitaria, modifica il D.Lgs 81/2008 sostituendo integralmente l'allegato XXXVIII del Titolo IX relativo alla protezione da agenti chimici. Il datore di lavoro nella valutazione del rischio "chimico" (art. 223 del D.Lgs 81/2008) dovrà prendere in considerazione tra l'altro, i nuovi valori limite di esposizione professionale relativi alle sostanze ora introdotte nell'elenco.
Link	www.gazzettaufficiale.it

ENERGIA

Parole chiave	<i>Geotermia, fonti energetiche</i>
Riferimento	GU n. 187 dell'11-8-2012
Estremi	Legge 7 agosto 2012, n. 134
Titolo	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese
Contenuti	Si segnala all'interno della legge, l'Art. 38-ter che vede l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche.
Link	www.gazzettaufficiale.it

COMBUSTIBILI

Parole chiave	<i>Biocarburanti, importazione</i>
Riferimento	GU n. 187 dell'11-8-2012
Estremi	Legge 7 agosto 2012, n. 134
Titolo	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese
Contenuti	Si segnalano all'interno della legge i seguenti punti di interesse ambientale. Al Capo IV-bis all'art.17-bis vengono riportate "Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive". Il suddetto capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.</p> <p>Al Capo IV si segnalano "Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico". In particolare, l'art. 34. tratta le "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti"; in particolare, esso sancisce che a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane. I soggetti che intenderanno importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno dovranno presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed inviarla, mediante sistemi di identificazione e autenticazione elettronica, insieme alla documentazione elencata al comma 5 del suddetto articolo.</p> <p>Infine, per garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*